**Conto corrente con la Posta**

# GAZZETTA  UFFICIALE

*PARTE PRIMA*

# DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**Anno 72°** — **ROMA - Venerdì, 6 marzo 1931 - ANNO IX** — **Numero 54**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

**Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931**

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). | » | 72 | 45 | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

*In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.* I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

**Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.**

**Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.**

**Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.**

---

**Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

***La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:***

**CONCESSIONARI ORDINARI.** — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis ». F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. l'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9 — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

**CONCESSIONARI SPECIALI:** — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Busi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

**CONCESSIONARI ALL'ESTERO.** — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

**CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.** — Messaggerie Italiane: **Bologna, via Milazzo 11; Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova, via degli Archi Ponte Monumentale; Milano,** Broletto, 24; **Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, piazza SS. Apostoli n. 49; Torino, via dei Mille 24.**

---

**Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni »**

# SOMMARIO

## PARLAMENTO NAZIONALE



Numero di pubblicazione

## LEGGI E DECRETI



## PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI



# PARLAMENTO NAZIONALE

## SENATO DEL REGNO

### Comunicato.

La ripresa dei lavori del Senato, che era stata fissata per il 9 del corrente mese, per la forzata assenza di taluni Ministri, è differita al 16 marzo alle ore 16, con l'ordine del giorno già pubblicato.

Roma, addì 4 marzo 1931 - Anno IX

(1227)

# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 399.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1931, n. 150.

**Trasformazione dell'archivio notarile mandamentale di Bertinoro in archivio comunale.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 giugno 1879, n. 4949, col quale fu istituito l'archivio notarile mandamentale di Bertinoro;

Visto il R. decreto 24 marzo 1923, n. 601, con cui fu soppressa la pretura con sede in detta città;

Ritenuto che il predetto archivio, anteriormente alla sua istituzione, esisteva come archivio notarile comunale con deposito di atti originali;

Vista la istanza del podestà di Bertinoro per la trasformazione di quell'archivio notarile mandamentale in archivio comunale, e visti, altresì, i pareri conformi del conservatore dell'archivio notarile distrettuale e del procuratore del Re di Forlì;

Visti gli articoli 246 e 248 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'archivio notarile mandamentale di Bertinoro è trasformato in archivio comunale per la conservazione degli atti originali, che vi si trovavano depositati al momento della istituzione dell'archivio mandamentale. Gli atti originali riguardanti il comune di Forlimpopoli, già appartenente al soppresso mandamento di Bertinoro, e le copie certificate conformi degli atti notarili che dalla data anzidetta gli uffici del registro vi hanno depositate, saranno conservati nell'archivio notarile distrettuale di Forlì.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1931 - Anno IX*
*Atti del Governo, registro 306, foglio 5.* — MANCINI.

---

Numero di pubblicazione **400.**

REGIO DECRETO 2 febbraio 1931, n. 152.

**Descrizione tecnica del francobollo speciale da L. 7,70 emesso a ricordo della prima Crociera aerea transatlantica Roma-Rio de Janeiro.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e modificato con R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;

Visto il R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1495, che autorizza l'emissione di uno speciale francobollo da L. 7,70 a ricordo della prima Crociera aerea transatlantica Roma-Rio de Janeiro;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il francobollo speciale da L. 7,70 emesso a ricordo della prima Crociera aerea transatlantica Roma-Rio de Janeiro è stampato col sistema fotocalcografico su carta filigranata con Corona Reale ed ha le dimensioni, nel disegno, di millimetri 17 × 37.

La vignetta rappresenta una serie di idroplani, illuminati dalla luna, che risaltano sul cielo scuro, dove brilla la costellazione della Croce del Sud; nel basso della vignetta è riprodotto il mare increspato.

Intorno alla vignetta gira una cornice composta di rettangoli contenenti: quello in alto la dicitura « 1ª Crociera aerea transatlantica - Roma-Rio de Janeiro - Gennaio 1931 A. IX E. F. », quello in basso la leggenda « Poste Italiane » e quelli a sinistra e a destra due Fasci Littori con le scuri volte verso la vignetta del francobollo.

Sotto al Fascio, a sinistra, lo Stemma Italiano ed a destra l'indicazione del valore « Lire 7,70 ».

Le diciture, i Fasci, lo Stemma e l'indicazione del valore sono scuri sul fondo a grisée ondulato, stampato nel colore grigio.

La vignetta è invece stampata nel colore azzurro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1931 - Anno IX*
*Atti del Governo, registro 306, foglio 7.* — MANCINI.

---

Numero di pubblicazione **401.**

REGIO DECRETO 19 gennaio 1931, n. 151.

**Approvazione dello statuto per il governo dell'Associazione di pubblica assistenza « Croce Bianca » di Albenga.**

N. 151. R. decreto 19 gennaio 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico per il governo dell'Associazione di pubblica assistenza « Croce Bianca » di Albenga.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1931 - Anno IX*

---

REGIO DECRETO 29 dicembre 1930.

**Approvazione del bilancio del Governatorato di Roma per l'anno 1930.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il bilancio 1930 del Governatorato di Roma deliberato il 28 dicembre 1929 e modificato con le successive deliberazioni 14 giugno e 18 dicembre 1930;

Visti i relativi atti;

Visto il parere espresso dalla Commissione di cui all'articolo 20 del R. decreto 29 luglio 1928, n. 1945;

Visti i Regi decreti 28 ottobre 1925, n. 1949, 27 marzo 1927, n. 370, nonchè quello 29 luglio 1928 su citato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il predetto bilancio è approvato nei seguenti risultati finali:

| | | |
|---|---|---|
| Avanzo di amministrazione . . . . | L. | 48.581.463 |
| Entrate effettive . . . . . . . . | » | 445.443.565 |
| Entrate per movimento di capitali . . | » | 15.933.121 |
| Spese effettive . . . . . . . . . | » | 464.805.767 |
| Spese per movimento di capitali . . | » | 45.152.382 |
| Contabilità speciali . . . . . . . | » | 74.656.286 |

Art. 2.

I titoli di spesa di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1945, sono determinati come segue:

1° Titoli di spesa ai quali è destinata la parte di contributo (consolidato con il R. decreto-legge 27 marzo 1927,

n. 370) eccedente l'annualità di estinzione del prestito di cui allo stesso Regio decreto-legge (lettera *a*) citato art. 23): Provvedimenti per la profilassi e la lotta antimalarica - Costruzioni di nuove stazioni sanitarie - Costruzione del nuovo acquedotto Vergine - Costruzione di nuovi edifici scolastici.

2° Titoli di spesa ai quali sono destinati i fondi provenienti dal ricavato del prestito di cui al citato Regio decreto-legge per la parte stanziata in bilancio (lettera *b*) citato art. 23): Conferimento di capitali all'Azienda delle tramvie e autobus.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ACERBO.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX*
*Registro n. 1 Interno, foglio n. 102.* — TORTI.

(1228)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1930.

**Modificazioni alle circoscrizioni di alcuni Uffici e Circoli d'ispezione del demanio e delle tasse, e variazioni alla vigente tabella di ripartizione dei servizi negli uffici a rami divisi.**

## IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la vigente tabella della circoscrizione degli uffici del demanio e delle tasse approvata con decreto Ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre successivo, registro n. 14 Finanze, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta la necessità di apportare ulteriori variazioni alla circoscrizione anzidetta sia nell'interesse pubblico che dei servizi del demanio e delle tasse;

Visto l'art. 3 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, apportante modificazioni alla circoscrizione degli Uffici del registro e dei Circoli d'ispezione del demanio e delle tasse;

Visto il R. decreto 26 luglio 1929, n. 1448, contenente, fra l'altro, disposizioni circa la classificazione degli uffici del registro in caso di variazioni nella circoscrizione degli uffici medesimi;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio del registro di Gonzaga, in provincia di Mantova, è trasferito alla sede di Suzzara, e l'ufficio del registro di Rometta in provincia di Messina, già trasferito a Spadafora, con decreto Ministeriale 16 maggio 1930 e del quale venne sospesa l'esecuzione, rimane confermato nella sede di Rometta, ferme rimanendo le attuali circoscrizioni dei rispettivi distretti.

Gli assegni per spese d'ufficio assegnati agli uffici di Gonzaga e di Spadafora sono attribuiti nella stessa misura agli uffici di Suzzara e di Rometta.

L'ufficio del demanio di Sassari e l'ufficio del registro di Sant'Eufemia d'Aspromonte in provincia di Reggio Calabria sono soppressi.

Per effetto delle anzidette soppressioni, i servizi attualmente disimpegnati dal cennato ufficio del demanio di Sassari, di cui ai numeri 1 a 16 ed 1 a 8 pagina 455 a 457 della vigente tabella generale delle circoscrizioni degli uffici del demanio e delle tasse, sono attribuiti all'ufficio del registro della stessa sede; ed i Comuni compresi nella circoscrizione del distretto dell'ufficio di Sant'Eufemia d'Aspromonte sono aggregati alla circoscrizione del distretto dell'ufficio del registro di Palmi.

Gli assegni per spese d'ufficio di cui sono attualmente provvisti gli uffici del demanio di Sassari e del registro di Sant'Eufemia d'Aspromonte sono soppressi.

L'ufficio del registro di Sassari, in conseguenza del suo nuovo riordinamento, è classificato alla prima categoria.

Conseguentemente la circoscrizione del Circolo d'ispezione del demanio e delle tasse di Sassari comprende gli uffici del registro di Sassari, Alghero, Bono, Ozieri e Tiesi, l'ufficio delle ipoteche di Sassari e l'ufficio misto del registro e delle ipoteche di Tempio Pausania; quella del Circolo di Palmi comprende gli uffici del registro di Palmi, Cittanova, Laureana di Borello, Oppido Mamertina, Polistena e Taurianova.

Art. 2.

Il Circolo d'ispezione del demanio e delle tasse di Ariano Irpino è soppresso, e per effetto di tale soppressione, la circoscrizione dei Circoli d'ispezione del demanio e delle tasse della provincia di Avellino resta stabilita nel modo seguente:

1. — Avellino 1° circolo con giurisdizione sugli uffici del registro di Avellino, Atripalda, Baiano, Lauro e Solofra, e con le verifiche alle cancellerie giudiziarie ed agli uffici dei gruppi 1°, 2° e 5° del mod. 79-*bis;*

2. — Avellino 2° circolo con giurisdizione sull'ufficio delle ipoteche di Avellino, sugli uffici del registro di Ariano Irpino, Cervinara, Grottaminarda e Montefusco, e con le verifiche agli uffici dei gruppi 3° e 4° del mod. 79-*bis;*

3. — Circolo di Sant'Angelo dei Lombardi, con giurisdizione sugli uffici del registro di Sant'Angelo dei Lombardi, Calabritto, Castelbaronia, Frigento, Lacedonia e Montella.

Art. 3.

Il comune di Barumini, attualmente compreso nella circoscrizione del distretto dell'ufficio del registro di Mandas in provincia di Cagliari, è aggregato a quella del distretto dell'ufficio del registro di Sanluri nella stessa Provincia.

Art. 4.

Alla vigente tabella di ripartizione dei servizi per gli uffici del demanio e delle tasse a rami divisi vengono portate le variazioni di cui allo specchio seguente:

| N. d'ordine | Indicazione del servizio | Sede e denominazione dell'ufficio al quale è attualmente attribuito il servizio | Sede e denominazione dell'ufficio al quale viene assegnato il servizio |
|---|---|---|---|
| 1 | Tasse in surrogazione del bollo e regisro. | Cagliari: « Atti civili e successioni ». | Cagliari: « Atti giudiziari, bollo e demanio ». |
| 2 | Permessi per porto di armi e da caccia. | Firenze: « Demanio » | Firenze: « Atti giudiziari ». |
| 3 | Recupero delle ammende relative a contravvenzioni in materia di imposte dirette, e riscossione dei contributi per la radiofonia. | Genova: « Atti giudiziari ». | Genova: « Tasse in surrogazione ». |

| N. d'ordine | Indicazione del servizio | Sede e denominazione dell'ufficio al quale è attualmente attribuito il servizio | Sede e denominazione dell'ufficio al quale viene assegnato il servizio |
|---|---|---|---|
| 4 | Tassa sulle assicurazioni marittime ed assimilate. | Milano: « 1° ufficio Bollo ». | Milano: « Affitti » |
| 5 | Tasse sulle assicurazioni di ogni specie (escluse le marittime) e registrazione delle quietanze dei sinistri. | Milano: « Tasse in surrogazione ». Restano di competenza dell'ufficio delle tasse in surrogazione le tasse di negoziazione e le tasse sul capitale delle società di assicurazioni. | Milano: « Affitti » |
| 6 | Distribuzione alle cancellerie giudiziarie dei valori bollati e delle marche per concessioni governative, e vendita diretta di marche da bollo per la bollazione delle produzioni e di marche per concessioni governative. | Napoli: « Ammende » | Napoli: « Atti giudiziari ». |
| 7 | Tassa di manomorta. | Napoli: « Successioni ». | Napoli: « Demanio ». |

Art. 5.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli avranno effetto dal 1° gennaio 1931.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1930 - Anno IX

*Il Ministro*: MOSCONI.

(1203)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1931.

**Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un terreno sito in Villanova Camposampiero.**

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Considerato che con contratto in data 21 settembre 1928, n. 11045, a rogito dott. Ferruccio Chiurlotto, Regio notaio in Venezia Mestre, il Comitato comunale di Villanova Camposampiero (Padova) dell'Opera nazionale Balilla acquistava, in proprio, un appezzamento di terreno di mq. 922, sito in Villanova e inscritto al mappale n. 63-*b*, sezione *A*, foglio VI, per costruirvi la Casa del Balilla;
Veduto l'atto in data 27 dicembre 1930-IX a rogito del dott. Ferruccio Chiurlotto, Regio notaio in Venezia Mestre, atto col quale fra il rappresentante del Comitato comunale di Villanova Camposampiero dell'Opera nazionale Balilla, il rappresentante dell'Opera nazionale Balilla ed il venditore, si è convenuto che l'acquisto di cui all'atto 21 settembre 1928-VI sopra ricordato, deve intendersi fatto in nome e per conto della Presidenza dell'Opera nazionale Balilla, con effetto dall'epoca del contratto di compra-vendita;
Veduta la deliberazione n. 7 in data 2 febbraio 1931-IX, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha deciso di approvare il contratto 21 settembre 1928, come sopra modificato;

Decreta:

È approvata la deliberazione num. 7 in data 2 febbraio 1931-IX, del presidente dell'Opera nazionale Balilla, citata nelle premesse.

Roma, addì 27 febbraio 1931 - Anno IX

*Il Ministro*: GIULIANO.

(1204)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1931.

**Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 27 dicembre 1930, n. 1835, concernente l'esonero doganale a favore delle nuove iniziative industriali.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1930, n. 1835, concernente l'esonero doganale a favore delle nuove iniziative industriali;

Decreta:

Art. 1.

Le agevolezze di cui al R. decreto-legge 27 dicembre 1930, n. 1835, possono essere concesse alle ditte che, mediante l'impianto di nuovi stabilimenti ovvero utilizzando stabilimenti già esistenti, si propongano di ottenere prodotti non fabbricati in Italia oppure di adottare nuovi procedimenti industriali che abbiano notevole importanza per l'economia del Paese.

Art. 2.

Per poter fruire di dette agevolezze occorre presentare istanza al Ministero delle corporazioni (Direzione generale della produzione industriale e degli scambi) indicando:

*a*) la località dove si intende far sorgere i nuovi stabilimenti o dove sono quelli già esistenti;

*b*) il genere dei prodotti industriali non fabbricati nel Regno che si vogliono ottenere, ovvero le caratteristiche dei procedimenti industriali nuovi che si intendano di applicare;

*c*) quali ditte nazionali siano state interpellate per la fornitura delle macchine, apparecchi e materiali speciali esibendo gli originali delle risposte ottenute.

Alla istanza saranno uniti i disegni delle macchine, apparecchi e materiali speciali di cui si domanda l'importazione in franchigia nonchè una relazione particolareggiata intesa a dimostrare la novità del prodotto o del procedimento industriale specificando se si tratti di processi o di apparecchi brevettati.

Il Ministero delle corporazioni potrà richiedere tutte quelle altre informazioni che riterrà necessarie.

Art. 3.

Le istanze che perverranno al Ministero delle corporazioni saranno sottoposte, per il parere, al Comitato di cui all'articolo 2 del R. decreto-legge 27 dicembre 1930, n. 1835.

Art. 4.

Riconosciuto che concorrono le condizioni per la concessione dell'esonero doganale, il Ministero delle corporazioni, di concerto con quello delle finanze, emette apposito decreto Ministeriale.

Con tale decreto sarà stabilito il termine entro il quale, sotto pena di decadenza dalla concessione, le macchine, gli apparecchi e i materiali speciali debbono essere introdotti e posti in effettivo esercizio. Per giustificate ragioni, il detto termine può con altro decreto essere prorogato.

Art. 5.

Le macchine, gli apparecchi e i materiali speciali per i quali sia stato emesso il decreto Ministeriale di cui al precedente art. 4, saranno ammessi all'introduzione nel territorio del Regno sotto il regime della temporanea importazione.

Art. 6.

Le macchine, gli apparecchi e i materiali speciali importati temporaneamente sono soggetti alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria finchè non siano stati posti in opera e ammessi definitivamente all'esenzione da dazi.

Le norme per la vigilanza, che potrà essere saltuaria o permanente, saranno stabilite dal direttore capo della circoscrizione doganale, il quale potrà anche prescrivere la tenuta da parte dell'industriale di un registro di carico e scarico.

Compiuti gli impianti e anche durante le costruzioni, se si tratti dell'impiego di materiali che debbano essere incorporati in opere di muratura e simili in modo da non rimanere visibili a costruzione ultimata, la dogana deve procedere all'accertamento della qualità e quantità di materiali e macchine messi in opera redigendone processo verbale in contradittorio con l'industriale.

Art. 7.

Il proscioglimento della garanzia prestata per le macchine, apparecchi e materiali speciali di cui sia stato accertato il collocamento in opera con i processi verbali prescritti dall'art. 6, si accorda dal Ministero delle finanze, dopo che il Ministero delle corporazioni avrà attestato che le macchine, gli apparecchi e i materiali speciali siano stati posti in effettivo esercizio.

Art. 8.

Quando, entro dieci anni dalla messa in effettivo esercizio, risultasse che le macchine, apparecchi e materiali speciali siano comunque impiegati per scopi diversi da quelli previsti nel decreto di concessione, il concessionario sarà tenuto senz'altro a corrispondere il dazio doganale in base alla tariffa vigente all'atto dell'introduzione nel Regno.

Il dazio sarà riscosso anche per le macchine, apparecchi e materiali speciali che non siano stati messi in effettivo esercizio entro il termine di cui al precedente art. 4.

I funzionari di dogana e gli agenti della Regia guardia di finanza hanno peraltro la facoltà di eseguire in qualsiasi momento opportuni sopraluoghi negli stabilimenti che hanno beneficiato della franchigia per accertare la destinazione e l'impiego effettivi delle macchine, apparecchi e materiali ammessi alla importazione in franchigia.

Art. 9.

Sono a carico degli interessati le indennità spettanti agli impiegati e agli agenti della Guardia di finanza per il compimento delle operazioni doganali e dei servizi di vigilanza presso gli stabilimenti, nonchè quelle dovute ai funzionari del Ministero delle corporazioni e delle finanze per gli accertamenti necessari alla applicazione delle disposizioni del presente decreto.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto si applicheranno anche per quanto riguarda la concessione dell'esonero doganale per le macchine, apparecchi e materiali speciali destinati agli impianti posti nelle zone industriali di cui all'articolo 5 del R. decreto-legge 27 dicembre 1930, n. 1835.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 gennaio 1931 - Anno IX

*Il Ministro per le corporazioni:*
BOTTAI.

*Il Ministro per le finanze:*
MOSCONI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo* 1931 - *Anno IX*
*Registro n.* 3 *Corporazioni, foglio* 29. — BETTAZZI.

(1236)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1931.

**Fissazione della decorrenza dell'obbligo per i datori di lavoro di assumere il personale addetto al commercio pel tramite degli uffici di collocamento.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 11 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro, modificato dal R. decreto 9 dicembre 1929, n. 2333;

Visto l'art. 2 del R. decreto 9 dicembre 1929, n. 2333;

Visto l'art. 22 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, modificato dall'art. 3 del R. decreto 9 dicembre 1929, numero 2393, e dal R. decreto 10 luglio 1930, n. 1190;

Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1930, che istituisce gli Uffici provinciali per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera addetti al commercio;

Visto il decreto Ministeriale 11 gennaio 1931, sull'inquadramento sindacale di alcune categorie professionali;

Decreta:

Art. 1.

Agli uffici istituiti col decreto Ministeriale del 31 gennaio 1930 spetta il collocamento delle categorie di prestatori d'opera inquadrate nelle seguenti Associazioni sindacali, aderenti alla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti del commercio:

1° sindacati rappresentati dalla Federazione nazionale dei sindacati fascisti degli impiegati di aziende commerciali, compresi i commessi di negozi e le categorie indicate ai nn. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19 dell'art. 5 del decreto Ministeriale 11 gennaio 1931;

2° sindacati rappresentati dalla Federazione nazionale dei sindacati fascisti dell'ospitalità, comprese le categorie indicate ai nn. 13, 20 e 21 dell'art. 5 del decreto Ministeriale 11 gennaio 1931;

3° sindacati interprovinciali fascisti delle guide autorizzate.

Art. 2.

Per l'assunzione dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo precedente, la decorrenza dell'obbligo per i datori di lavoro di rivolgersi agli Uffici di collocamento è stabilita dal giorno della entrata in vigore del presente decreto.

I datori di lavoro sono esonerati dall'adempimento di tale obbligo qualora l'assunzione concerna:

*a*) impiegati con funzioni direttive analoghe a quelle contemplate nell'art. 2, lett. *a*) del contratto nazionale per il personale dipendente dai negozi di vendita di articoli dell'arredamento, abbigliamento e merci varie;

*b*) capi di uffici e di servizi amministrativi;

*c*) cassieri con cauzione;

*d*) magazzinieri consegnatari.

Art. 3.

L'obbligo pei datori di lavoro di rivolgersi agli Uffici di collocamento, stabilito dal primo comma dell'art. 2, resta fermo anche nel caso previsto dall'art. 3 del R. decreto 9 dicembre 1929, n. 2393, che cioè l'assunzione della mano d'opera avvenga per un periodo di tempo inferiore ad una settimana.

Roma, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX

*Il Ministro*: BOTTAI.

(1229)

---

DECRETI PREFETTIZI:

**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 2788.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Clarich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Clarich Francesco fu Giovanni e fu Misul Giustina, nato a Zara il 2 giugno 1881 e domiciliato a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clari ».

Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Militin Maria, nata a Crappano (Jugoslavia) il 25 gennaio 1862.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 30 gennaio 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: VACCARI

(1053)

---

N. 2702.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Domich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere la forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Domich Antonio fu Stefano e di Santic Anna, nato a Lagosta (provincia di Zara) l'8 febbraio 1890 e domiciliato a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Domi ».

Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Sutich Vittoria, nata a Lagosta il 1° maggio 1889 e per i figli nati a Lagosta: Stefano, il 4 giugno 1914; Antonio, il 7 dicembre 1915; Anna, il 17 giugno 1925.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: VACCARI.

(1054)

---

N. 1794.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Damjanovic » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Damjanovic Giovanni fu Antonio e di Antizza Anna, nato a Lagosta (provincia di Zara) il 6 ottobre 1885 e domiciliato a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 22 gennaio 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: VACCARI.

(1056)

---

N. 282 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Duimovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Duimovich Francesco, figlio del fu Francesco e della fu Verbora Domenica, nato a Cherso l'11 dicembre 1872, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Doimi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Soldatich Antonia di Francesco e di Aus Maria, nata a Cherso il 9 giugno 1892; alla figlia Antonia, nata a Cherso il 3 marzo 1928, e al figlio Francesco, nato a Cherso il 20 settembre 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(536)

---

N. 249 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Drusetich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Drusetich Lucia ved. di Giuseppe, figlia di Giuseppe Drusetich e della fu Giuliana Salamon, nata a Gallignana il 5 marzo 1887, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Drosetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio legittimo Giuseppe fu Giuseppe, nato a Pola il 9 agosto 1911, ed ai figli illegittimi, nati a Gallignana: Antonio, il 6 ottobre 1923; Giovanni, il 4 gennaio 1921; Anna, il 20 gennaio 1920; Maria, il 20 luglio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(537)

---

N. 248 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Druzetic » (Drusetich) e « Zagric » (Zagrich) sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Druzetic Marianna ved. di Giuseppe, figlia di Zagrich Giovanni e di Matica Giacomina, nata a Gallignana il 30 novembre 1867, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Drosetti » e « Sagri » (Drosetti Marianna nata Sagri).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle figlie nate a Gallignana: Lucia, il 29 gennaio 1903; Antonia, il 5 novembre 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto:* LEONE LEONE.

(538)

---

N. 267 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dlacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dlacich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Cucich Francesca, nato a Pernata di Cherso il 21 novembre 1852, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Diacci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Iuriaco Maria fu Pietro e fu Sintich Michelina, nata a San Giovanni di Cherso il 26 settembre 1857; ed ai figli nati a Pernata: Giovanni, il 12 marzo 1887; Nicolò, il 2 aprile 1891; Pietro, il 1° febbraio 1893; Antonio, l'8 luglio 1897.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(539)

---

N. 147 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dusic » (Dussich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dusic (Dussich) Giovanni, figlio del fu Giovanni e di Brummich Maria, nato a Lindaro il 15 maggio 1872, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Andressich Antonia fu Andrea e della fu Sicovich Antonia, nata a Lindaro il 7 giugno 1873; ed ai figli nati a Lindaro: Nicolò, il 4 aprile 1901; Natale, il 3 gennaio 1905; Antonio, il 13 giugno 1909; Giuseppina, il 17 marzo 1911; alla nuora, moglie di Nicolò, Filiplich Stefania fu Giuseppe e di Uicich Giuseppina, nata il 16 maggio 1907; ed alla madre Maria Brummich fu Vincenzo fu Snievich Maria, nata a Lindaro il 27 ottobre 1855.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(540)

---

N. 245 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Drusetich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Drusetich Antonio, figlio del fu Giovanni e di Bertotich Lucia, nato a Gallignana il 30 ottobre 1882, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Drosetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Drusetich fu Giuseppe e di Caterina Starcich, nata a Gallignana il 25 gennaio 1891; ed ai loro figli nati a Gallignana: Giuseppe, il 3 maggio 1911; Fosca, il 9 febbraio 1914; Anna, il 17 agosto 1919; Emilia, il 1° febbraio 1922; Dusan, il 13 ottobre 1924; Francesco, il 6 novembre 1927; ed alla madre Bertitich Lucia fu Matteo e fu Brenco Maria, nata a Gallignana il 7 gennaio 1850.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(541)

---

N. 247 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Druzetic » (Drusetich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Druzetic (Drusetich) Lucia vedova, figlia di Druzetich Giorgio e di Tesak Maria, nata a Gallignana il 24 novembre 1878, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Drosetti ».

**Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.**

Pola, addì 12 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(542)

---

N. 102 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

**Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;**

Ritenuto che il cognome « Jellenich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

**Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;**

**Decreta:**

Il cognome della signora Jellenich Maria, figlia di Matteo e di Marianna Damianich, nata a Gimino il 7 ottobre 1894, e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gelleni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli illegittimi nati a Canfanaro: Maria, il 26 settembre 1919; Giuseppina, il 30 maggio 1921; Eufemia, il 3 aprile 1926.

**Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato alla interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.**

Pola, addì 13 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(543)

---

N. 101 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie la disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jellenich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jellenich Antonio, figlio di Martino e di Deltreppo Giovanna, nato a Canfanaro il 14 settembre 1904, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gelleni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Crismanich Fosca di Antonio e di Caterina Marich, nata a Canfanaro il 26 maggio 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(544)

---

N. 94 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Janco » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

**Decreta:**

Il cognome del sig. Janco Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Lucia Cecchich, nato a Roggiale di Canfanaro il 19 dicembre 1907, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gianco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Antonio, nato a Roggiale di Canfanaro il 29 maggio 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(545)

---

N. 96 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jelovac » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jelovac Giovanni, figlio del fu Simeone e di Maria Vidulin, nato a Canfanaro il 25 dicembre 1890, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gelona ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rabar Giustina di Antonio e di Maria Monfardin, nata a Canfanaro l'8 febbraio 1904, ed alla figlia Maria, nata a Canfanaro il 14 novembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(546)

N. 95 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Janco » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Janco Tomaso, figlio del fu Giovanni e della fu Lucia Cecchich, nato a Roggiale di Canfanaro il 20 agosto 1898, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giano ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Franinovich Caterina fu Gregorio e di Lucia Cecchich, nata a Canfanaro l'11 febbraio 1892, ed ai loro figli, nati a Roggiale di Canfanaro: Martino, l'8 febbraio 1921; Giovanni, il 19 giugno 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(547)

N. 100 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jurman » (Giurman) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Jurman (Giurman) Antonia vedova di Antonio, figlia del fu Antonio Sferch e di Filippi Maria, nata a Visinada il 15 maggio 1873 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giormani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli legittimi nati a Canfanaro: Lidia, il 14 ottobre 1901; Vittorio, il 1° novembre 1903; Marcello, il 15 gennaio 1906; Ines, il 9 aprile 1907; Pia, il 18 agosto 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(548)

N. 97 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jeromella » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jeromella Giorgio, figlio di Martino e della fu Caterina Vitassovich, nato a Baratto di Canfanaro il 4 agosto 1884, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Geromella ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati dalla ora defunta moglie Eufemia Mattias: Giovanni, il 29 gennaio 1906; Antonio, il 30 gennaio 1909; Anastasia, il 13 maggio 1910; Eufemia, il 4 novembre 1912; Stefania, il 19 aprile 1915; Martino, il 25 aprile 1919; Giuseppe, il 21 marzo 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(549)

N. 93 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ivancich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ivancich Luigi, figlio del fu Giovanni e della fu Padovan Cornelia, nato a Capodistria il 18 agosto 1879, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giovannini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giursi Antonia fu Rocco e fu Giovanni Deponte, nata a Capodistria il 22 settembre 1884; ed ai figli nati a Capodistria: Giovanni, il 29 luglio 1905; Emma, il 2 settembre 1910; Mario, il 5 agosto 1912; Libero, il 2 maggio 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(550)

N. 86 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jellussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jelussich Pietro, figlio del fu Giovanni e della fu Poccai (Pocecai) Maria, nato a Capodistria il 23 giugno 1891, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gelussi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(551)

N. 88 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ivancich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ivancich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Padovan Cornelia, nato a Capodistria il 21 aprile 1871, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giovannini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Gustincich Anna fu Marco e fu Sluga Maria, nata a Capodistria il 6 febbraio 1878.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(552)

N. 87 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ivancich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ivancich Antonio, figlio del fu Santo e della fu Minca Margherita, nato a Capodistria il 5 novembre 1847, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giovannini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lonzar Giacomina fu Francesco e fu Angela Vesta, nata a Capodistria il 1° marzo 1856.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del

n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(553)

---

N. 90 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ivancich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ivancich Biagio, figlio del fu Antonio e della Lonzar Giacoma, nato a Capodistria il 6 gennaio 1891 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giovannini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Verzier Maria di Matteo e di Rosa Minca, nata a Capodistria il 22 ottobre 1894; ed al figlio Bruno, nato a Capodistria il 12 giugno 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(554)

---

N. 83 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Japircovich Primo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Japircovich Primo del fu Simeone e della fu Lovrich Caterina, nato a Fiume il 12 marzo 1898 e residente a Pola, via Badoglio n. 12, di condizione custode, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Japircovich in « Sottile ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Suttil Anna fu Antonio e di Durizotti Margherita, nata a Pola il 2 settembre 1898; ed al figlio Tiberio, nato a Pola, il 17 settembre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(555)

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 27 febbraio 1931-IX, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 febbraio 1931-IX, n. 137, che approva il Protocollo firmato a Roma fra l'Italia e la Francia il 10 febbraio 1931, inteso a modificare alcune voci dei precedenti Accordi commerciali italo-francesi del 13 novembre 1922 e del 7 marzo 1928.

(1230)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 49.

### Media dei cambi e delle rendite

del 4 marzo 1931 - Anno IX

| | | | |
|---|---|---|---|
| Francia | 74.78 | Oro | 368.34 |
| Svizzera | 367.55 | Belgrado | 33.55 |
| Londra | 92.724 | Budapest (Pengo) | 3.32 |
| Olanda | 7.667 | Albania (Franco oro) | 367.75 |
| Spagna | 204.47 | Norvegia | 5.105 |
| Belgio | 2.666 | Russia (Cervonetz) | 98 — |
| Berlino (Marco oro) | 4.541 | Svezia | 5.115 |
| Vienna (Schillinge) | 2.683 | Polonia (Sloty) | 214 — |
| Praga | 56.60 | Danimarca | 5.105 |
| Romania | 11.35 | Rendita 3.50 % | 72.40 |
| Peso Argentino Oro | 14.435 | Rendita 3.50 % (1902) | 68.05 |
| Peso Argentino Carta | 6.345 | Rendita 3 % lordo | 43 — |
| New York | 19.09 | Consolidato 5 % | 82.50 |
| Dollaro Canadese | 19.09 | Obblig. Venezie 3.50 % | 79.975 |

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.**

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 98.

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 820 — Data: 15 novembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Parodi Adelaide fu Giuseppe ed altri — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Rendita L. 42, consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1º luglio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4318 — Data: 16 giugno 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. debito pubblico — Intestazione: Palmentola Vincenzo — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Rendita: L. 168, consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1º gennaio 1928

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 febbraio 1931 - Anno IX

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(1210)

**Tramutamento di titoli di rendita consolidato 3,50 per cento.**

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 96.

Con domanda in data 4 febbraio 1931-IX il sig. Ricciardi Gerardo-Maria fu Paolo, domiciliato a Napoli, in base a decreto 29 dicembre 1930-19 gennaio 1931 della detta città ha chiesto lo svincolo ed il tramutamento al portatore della rendita consolidato 3,50 per cento n. 439283 di L. 70, intestata ad esso sig. Ricciardi ed ipotecata per supplemento della cauzione dovuta dal titolare quale notaio in Napoli, riservandosi di ritirare personalmente il nuovo titolo.

Poichè a tergo del relativo certificato di iscrizione esiste una dichiarazione di cessione fatta dal detto titolare in data 6 gennaio 1918 a favore di due persone i cui nomi sono illeggibili, ai termini dell'art. 36 del regolamento generale del Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, la predetta dichiarazione sarà ritenuta di nessun valore, e l'Amministrazione del debito pubblico darà corso senz'altro alla domanda di cui sopra.

Roma, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(1211)

**Tramutamento di titoli di rendita consolidato 5 per cento.**

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 99.

Con domanda in data 20 gennaio 1931-IX, la signora Perrone Maria fu Enrico, moglie di Benincasa Roberto, domiciliata in Messina, ha chiesto il tramutamento al portatore della rendita consolidato 5 per cento n. 270861 di L. 1045 ad essa richiedente intestata.

A tergo del relativo certificato esiste una dichiarazione di cessione da parte della predetta signora Perrone Maria fu Enrico a persona le cui generalità sono state cancellate.

Ai termini dell'art. 36 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, l'Amministrazione del debito pubblico darà corso senz'altro alla domanda di tramutazione al portatore di detta rendita, come sopra presentata dalla signora Perrone Maria fu Enrico.

Roma, addì 28 febbraio 1931 - Anno IX

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(1213)

**Smarrimento di ricevute d'interessi su titoli di rendita consolidato 3,50 per cento.**

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 101.

E' stato denunciato lo smarrimento delle ricevute d'interessi al 1º gennaio 1931 relative alle rendite consolidato 3,50 per cento, numeri 17353 di annue L. 73,50, 20557 di annue L. 3244,50, e 113697 di annue L. 52,50 intestate a « Collegio Capranica di Roma ».

In analogia al disposto dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, si fa noto che, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso senza che siano state notificate regolari opposizioni, verrà provveduto al pagamento delle suddette semestralità a favore di chi di diritto e senza ritiro delle ricevute smarrite le quali rimarranno di nessun valore.

Roma, addì 28 febbraio 1931 - Anno IX

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(1218)

# MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

**Approvazione di nomine sindacali.**

Si comunica che con decreti Ministeriali, in data 20 febbraio 1931-IX, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Calzetti Oreste a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Parma;

Pasini Uberto a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Ravenna;

Suadoni Romeo a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Terni;

Gaito Enrico a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Vercelli.

(1209)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Approvazione dello statuto del Consorzio per la bonifica dei terreni paludosi in tenimento di Rocca Imperiale, in provincia di Cosenza.**

Con decreto Ministeriale n. 805 del 27 febbraio 1931-IX, è stato approvato lo statuto del Consorzio per la bonifica dei terreni paludosi in tenimento di Rocca Imperiale, in provincia di Cosenza, secondo il testo deliberato dai proprietari interessati nell'assemblea del 9 novembre 1930 e con le modifiche risultanti dal decreto di approvazione.

(1206)

**Costituzione del Consorzio per la bonifica del primo bacino della piana di Fondi e Monte S. Biagio, in provincia di Roma.**

Con decreto 29 dicembre 1930, registrato dalla Corte dei conti il 6 febbraio successivo al registro 10, foglio 282, è stato costituito il Consorzio per la bonifica del primo bacino della Piana di Fondi e Monte S. Biagio (Roma).

La Deputazione provvisoria del nuovo Ente è stata così costituita: ing. Gaetano Sotis, presidente, dott. Giovanni Nardone, signor Giuseppe Pandozzi.

(1207)

**Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio di bonifica e trasformazione fondiaria della Val d'Orcia, in provincia di Siena.**

Con decreto del 26 febbraio 1931-IX, n. 583, il Ministero dell'agricoltura e le foreste ha approvato alcune modifiche apportate allo statuto del Consorzio di bonifica e trasformazione fondiaria

della Val d'Orcia (Siena) deliberate il 22 novembre 1930-IX dall'assemblea generale degli interessati, per rendere più spedito il servizio di pagamento dei mandati, mediante l'apposizione sui medesimi della sola firma del presidente, e per dar facoltà al Consiglio dei delegati di scegliere i revisori dei conti anche fra persone estranee al Consorzio purchè dotate di speciale competenza amministrativa.

(1208)

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

### Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 19 febbraio 1931-IX, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Giglio Isola, provincia di Grosseto.

(1220)

Si comunica che il giorno 24 febbraio 1931-IX venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Vespolate, provincia di Novara.

(1221)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto delle case popolari di Fidenza (Borgo S. Donnino).

Si rende noto che con Regio decreto in data 22 gennaio 1931 il termine assegnato al cav. Amerigo Ghirardi, Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Fidenza, è stato prorogato di mesi tre.

(1222)

# CONCORSI

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Concorso per esami a 29 posti di alunno nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 30 dicembre 1929, n. 2201, concernente provvidenze a favore del personale subalterno invalido di guerra;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli per il personale finanziario;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, che disciplina le norme per l'assunzione del personale nei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C*, degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Ritenuto che nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *C*), è stata raggiunta la percentuale di invalidi di guerra prevista dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 29 posti di alunno nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza.

Art. 2.

Potranno prender parte al concorso soltanto:

1° gli agenti subalterni invalidi di guerra di qualsiasi ruolo eccetto quelli del personale ferroviario, i quali siano forniti di uno dei diplomi indicati nel successivo art. 3, o altrimenti abbiano esercitato, almeno per un anno alla data del 30 dicembre 1929, attribuzioni proprie del personale di ruolo di gruppo *C*, ed inoltre siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi;

2° coloro che alla data del 18 dicembre 1930 si trovino in possesso di uno dei titoli di studio richiesti dal presente decreto, ed appartengano alla stessa data a ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni statali, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;

3° il personale che alla data del 18 dicembre 1930 si trovi in possesso di uno dei titoli di studio prescritti dal presente decreto e che presti ininterrotto servizio almeno dal 31 dicembre 1928 in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato e che eserciti alla data del 18 dicembre 1930 le mansioni proprie del ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza.

Potranno essere ammessi al concorso anche quelli fra i candidati di cui ai numeri 2 e 3 del presente articolo che, pur essendo sprovvisti del titolo di studio prescritto, esercitino almeno dal 18 dicembre 1928 attribuzioni proprie del personale del ruolo della carriera suindicata, ed inoltre siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dall'osservanza della condizione del limite massimo di età stabilito dagli ordinamenti in vigore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e firmate dai candidati su carta da bollo da L. 5 dovranno essere presentate non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno alle Intendenze di finanza che, riconosciutane la regolarità, le trasmetteranno, man mano che le avranno ricevute, al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato) con l'indicazione del giorno in cui furono presentate.

Gli agenti subalterni in servizio presso altre Amministrazioni, potranno far pervenire le domande stesse, entro il termine suddetto, direttamente alla Ragioneria generale dello Stato.

A corredo della domanda saranno uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita su carta da bollo da L. 7, attestante che il candidato alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 anni;

2° certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato pure su carta da bollo da L. 3, di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio, o la sua abituale residenza almeno da un anno ed in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno;

4° certificato penale generale negativo su carta da bollo da L. 10, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

5° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 3, da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra e per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

7° stato di famiglia su carta da bollo da L. 3 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

8° fotografia con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

9° originale o copia autentica di diploma di licenza da scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure di diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, regie o pareggiate. Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico, e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Gli aspiranti agenti subalterni di ruolo che non siano provvisti di uno dei titoli di studio avanti indicati, ma che abbiano tuttavia titolo a partecipare al concorso, ai termini dell'art. 2 del presente decreto, dovranno unire alla domanda apposito certificato da rilasciarsi dal competente capo di ufficio da cui risultino specificate le qualità dei servizi cui vennero addetti dal dicembre 1928 e la durata dei servizi stessi.

Il personale straordinario che abbia diritto a prendere parte al concorso sia o non provvisto del titolo di studio prescritto, dovrà unire all'istanza un certificato da rilasciarsi dal competente capo di ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio.

Il certificato di nascita, quello di cittadinanza e quello generale penale dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale, o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5, non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto. Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

I concorrenti che siano agenti subalterni di ruolo alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 6, 7 e 9, e copia dello stato matricolare.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 3 e 5, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 3 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio, nè si tien conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 6, e insufficientemente documentate.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 5.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 2 e 3 luglio 1931. I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 33 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelle dell'articolo 9 del citato R. decreto 12 maggio 1930.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La Commissione esaminatrice dovrà, all'inizio dei propri lavori ottemperare al disposto dell'art. 14 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

I posti messi a concorso saranno assegnati tenute presenti le proporzioni e le modalità stabilite dall'art. 3 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Le nomine ai posti suindicati saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, tenendo presente che i mutilati od invalidi per la causa nazionale sono equiparati ai mutilati ed invalidi di guerra e che i candidati i quali abbiano preso parte a fatti d'arme nelle Colonie italiane o nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, sono equiparati agli ex combattenti.

In applicazione dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, a parità di merito, dovranno essere sempre preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati.

Art. 8.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno della graduatoria stessa, sarà provveduto ai sensi delle disposizioni dell'art. 11 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 9.

Salvo il disposto dell'art. 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, e dell'art. 2 (ultimo comma) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i vincitori del concorso saranno nominati alunni in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza, ferma l'applicazione dell'art. 6 del R. decreto 18 dicembre 1930 sopra citato.

Tutti i vincitori avranno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà stabilito, nelle sedi che verranno loro assegnate.

Qualora entro tale termine, escluso il caso di trovarsi sotto le armi per obblighi di leva, non assumano servizio, saranno ritenuti rinunciatari, senza obbligo di diffida.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1931 - Anno IX

*Il Ministro*: MOSCONI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

*Prove scritte.*

Parte prima:

1. Componimento italiano.

Parte seconda:

1. Problema d'aritmetica elementare, compresa la regola del 3 composta.

Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia.

*Prova orale.*

1. Diritti e doveri dell'impiegato.
2. Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. Carta del lavoro.
4. Elementi di storia d'Italia dal 1492 all'epoca contemporanea ed elementi di geografia dell'Europa e particolarmente d'Italia.

Prova facoltativa di dattilografia.

(1226)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.